



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar
L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

APPROFONDIMENTO DI CASI PRATICI

a cura di Giuseppina Russo

2 luglio 2020

**Quesito n.1:
SUAP IMOLA
(BO)**

**AUA fase di
rilascio**

Descrizione dell'*iter* procedurale da parte della referente del SUAP

ARPAE: responsabile ADOZIONE dell'AUA

SUAP: responsabile del RILASCIO dell'AUA.

Il nostro iter procedurale prevede che:

- al ricevimento del provvedimento dell'Aua adottata da Arpae, il Suap adotta un atto di rilascio del provvedimento di Aua (nel giro di pochi giorni, mediamente dai 3 ai 7 gg);
- al contempo viene inviata una pec al tecnico delegato dal gestore, contenente la richiesta del versamento dei diritti istruttori Arpae e Suap;
- l'invio, tramite pec, dell'atto di rilascio adottato dal Suap completo di Aua avviene a seguito del riscontro degli avvenuti pagamenti.

Capita spesso che il tecnico tardi parecchi giorni (talvolta mesi) nel provvedere ai pagamenti.

Arpae, con la trasmissione del provvedimento di Aua, specifica quanto segue:

"Si ricorda che il Responsabile del procedimento SUAP è tenuto a:

- *accertare che il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al richiedente avvenga previa verifica dell'avvenuto pagamento a saldo delle spese d'istruttoria.*

Per tanto, seppur adottato (numerato e firmato dal dirigente), l'atto di rilascio non viene consegnato (tramite pec) al gestore, fino a quando non si ha riscontro degli avvenuti pagamenti.

I tecnici si trovano spesso già in possesso del provvedimento di Aua, reperibile sul sito di Arpae alla pagina degli atti adottati, ma non hanno ricevuto l'atto di rilascio del Suap.

Il Suap si trova ad avere adottato un atto di rilascio e a non poterlo effettivamente consegnare. D'altra parte, attendere gli avvenuti pagamenti per procedere con l'adozione dell'atto di rilascio significherebbe imputare al Suap lo sfioramento dei tempi del procedimento, se consideriamo la data del provvedimento di rilascio dell'AUA quale data di conclusione del procedimento.

Quesito n.1:
SUAP IMOLA (BO)

AUA fase di
rilascio

Domande:

- 1) il gestore, in possesso del provvedimento di Aua adottato dall'Autorità competente (Arpae), ma sprovvisto di atto di rilascio del Suap, si trova in uno stato di NON autorizzazione, giusto?
- 2) il Suap, dovrebbe modificare il proprio iter e, se sì, come?

A seguito di trasmissione del titolo AUA (adottato dall'Arpae – Autorità Competente) al SUAP; quest'ultimo conclude il procedimento ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010.

La determinazione dell'A.C. sarà comunque un atto a valenza esclusivamente interna, che non produce effetti nei confronti dell'interessato se non dopo l'emissione del provvedimento finale (determina dirigenziale) da parte del SUAP.

Il Gestore è in possesso del titolo solo a seguito di effettivo rilascio da parte del SUAP.

Si precisa che i 15 anni decorrono da quando il SUAP ha adottato il provvedimento trasmesso dall'ARPAE che diventa efficace solo al rilascio effettivo e a seguito di completamento del versamento dei diritti istruttori Arpae e Suap.

7.Sul singolo titolo abilitativo, tra quelli previsti all'art. 3, c.1, del DPR n. 59/2013, chi tra Autorità Competente e Soggetto Competente ha la responsabilità del merito sull'autorizzazione?

L'Autorità competente ha la responsabilità nel merito del contenuto dell'atto di sua competenza, vale a dire sulla regolarità del provvedimento di AUA nel suo complesso e sulla procedura per il suo ottenimento. Al soggetto competente in materia ambientale resta la responsabilità in merito al singolo titolo abilitativo, di propria competenza, acquisito tramite l'AUA.

15.L'adozione dell'AUA da parte dell'Autorità Competente può avvenire con semplice parere conclusivo comprensivo di tutte le risultanze istruttorie e della conclusione della CdS o deve necessariamente avvenire mediante atto (determinazione dirigenziale), considerando che il SUAP poi emetterà l'atto finale (determinazione dirigenziale)? Sia l'A.C. (per l'adozione dell'AUA), sia il SUAP (per il rilascio) devono provvedere attraverso una determina dirigenziale.

Quesito n.1:
SUAP IMOLA (BO)

AUA fase di
rilascio

Domande:

- 1) il gestore, in possesso del provvedimento di AUA adottato dall'Autorità competente (Arpae), ma sprovvisto di atto di rilascio del Suap, si trova in uno stato di NON autorizzazione, giusto?
- 2) il Suap, dovrebbe modificare il proprio iter e, se sì, come?

APPROFONDIMENTO

Il Regolamento ARPAE prevede che:

Calcolo degli oneri https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3581

Insieme al modulo occorre presentare l'attestazione del versamento anticipato degli oneri previsti dal **Tariffario delle prestazioni Arpae** relativo alle autorizzazioni ambientali (DGR 14/2016 e revisionato con DGR 798/2016).

All'interno del foglio di calcolo scelto (AUA nuova/AUA modifica sostanziale) è necessario compilare i campi di interesse su fondo verde (tipologia di titolo abilitativo richiesta), selezionando dal menu a tendina l'opzione corrispondente a quanto riportato nella domanda (ad es. nuova - **da applicare sempre al titolo abilitativo che avvia l'AUA** - o prosecuzione senza modifica, etc). La tariffa verrà quindi calcolata automaticamente in base alle opzioni scelte.

La "comunicazione o nulla osta" (di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 44 - impatto acustico), anche se contenuta nella richiesta di AUA, non è presente nel foglio di calcolo. Su questa componente ambientale Arpae esprime infatti un parere tecnico solo se richiesto dal Comune su cui incide l'attività. In questo caso, quindi, il parere tecnico sarà addebitato al richiedente dell' AUA successivamente al rilascio del parere stesso e con le modalità di nota di debito, secondo le tariffe indicate al punto 8.5 (rumore - L.447/95 e L.R.15/01) del Tariffario Arpae.

Nel caso di domanda per modifica sostanziale di AUA già posseduta nel foglio di calcolo occorre inserire solamente il/i titoli che presentano una richiesta di modifica sostanziale, senza indicare quelli per i quali è prevista la prosecuzione senza modifica.

Modalità di pagamento ad Arpae degli oneri per autorizzazioni, certificazioni, concessioni dal 1 gennaio 2016

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3583

Con legge regionale n. 13/2015 e provvedimenti ad essa collegati sono state riordinate e ampliate le funzioni in materia di ambiente, energia, autorizzazioni e concessioni ambientali in capo alla nostra Agenzia, dal 1° gennaio 2016, denominata Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (acronimo Arpae).

I pagamenti delle prestazioni rese da Arpae avvengono tramite bonifico bancario su conti attivati presso l'istituto Tesoriere Unicredit S.P.A. - VIA Ugo Bassi 1 - BOLOGNA (BO), intestati a:

Arpae - Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna
via Po, 5 - 40139 Bologna
P.IVA e C.F. 04290860370

In particolare:

(...)

2) Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.)

Per le autorizzazioni uniche ambientali il pagamento da parte delle imprese avviene in via anticipata e in autoliquidazione.

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico al seguente IBAN: IT 05 T 02008 02435 000104059154 indicando nella causale i seguenti dati:

Autorizzazione AUA - SAC di

provincia di pertinenza

Ragione sociale, P.IVA, indirizzo, ubicazione impianto.

Si richiede cortesemente che il versamento sia effettuato a nome della ditta e non del consulente.

Per il calcolo degli oneri si rimanda alla [pagina web](#) dove è presente il tool in formato .xls da scaricare.

APPROFONDIMENTO

Il Regolamento ARPAE prevede che:

Tariffari delle prestazioni

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2692&idlivello=1572

Il [tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna](#) è disposto in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della L.R. n. 44/95 e dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

E' approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.14 dell'11 gennaio 2016 e revisionato con Deliberazione di Giunta Regionale n.926 del 5 giugno 2019.

Arpae provvede ad effettuare le prestazioni indicate nel Tariffario:

- **a seguito di versamento anticipato dei relativi oneri, per le autorizzazioni ambientali** e delle infrastrutture energetiche direttamente rilasciate da Arpae;
- sulla base di un preventivo dei costi, sottoscritto per accettazione dell'impegno da parte dei richiedenti, negli altri casi.

L'Agenzia formula eventuale richiesta di conguaglio o effettua il riaccredito di maggiori quote versate a conclusione del procedimento.

Il rilascio delle concessioni per l'uso di aree demaniali e per l'utilizzo di risorse idriche superficiali e sotterranee avviene, con applicazione delle tariffe per spese istruttorie, cui si aggiungono gli oneri di canone d'uso della risorsa e deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalle [norme e i criteri](#) deliberati dalla Regione Emilia-Romagna.

Per la definizione dei preventivi di costo delle prestazioni analitiche si fa riferimento ad apposito listino, che discende dal Tariffario, e definisce il costo totale determinato come composizione delle tariffe delle singole prestazioni che concorrono alla prestazione. A seguito della recente revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna (DGR n.926 del 5/06/2019), il citato listino delle prestazioni analitiche è temporaneamente in fase di aggiornamento. I costi delle analisi riportati nei preventivi delle attività analitiche potranno subire variazioni che saranno opportunamente comunicate al cliente.

Quesito n.1:
SUAP IMOLA (BO)

AUA fase di
rilascio

Domande:

1) il gestore, in possesso del provvedimento di Aua adottato dall'Autorità competente (Arpae), ma sprovvisto di atto di rilascio del Suap, si trova in uno stato di NON autorizzazione, giusto?

2) il Suap, dovrebbe modificare il proprio iter e, se sì, come?

ANALISI DEL CASO

**Quesito n.1:
SUAP IMOLA (BO)**

**AUA fase di
rilascio**

Domande:

1) il gestore, in possesso del provvedimento di Aua adottato dall'Autorità competente (Arpae), ma sprovvisto di atto di rilascio del Suap, si trova in uno stato di NON autorizzazione, giusto?

2) il Suap, dovrebbe modificare il proprio iter e, se sì, come?

Dalla lettura del regolamento ARPAE si evince che:

- 1) insieme alla domanda deve essere presentata l'attestazione del versamento anticipato degli oneri previsti dal Tariffario delle prestazioni Arpae.
- 2) Per le autorizzazioni uniche ambientali il pagamento da parte delle imprese avviene in via anticipata e in autoliquidazione.
- 3) Arpae provvede ad effettuare le prestazioni indicate nel Tariffario:
 - a seguito di versamento anticipato dei relativi oneri, per le autorizzazioni ambientali (...)



In via generale i versamenti relativi agli oneri istruttori sono già dovuti all'atto della presentazione dell'istanza

L'Agenzia formula eventuale richiesta di conguaglio o effettua il riaccredito di maggiori quote versate a conclusione del procedimento (ONERI VARIABILI)

In fase istruttoria, il Rsp è tenuto a verificare (verifica formale anche in accordo con l'A.C.) tra gli altri, l'avvenuto versamento degli oneri istruttori ai fini della valutazione della presenza di tutti gli allegati e della loro completezza.

Il regolamento di organizzazione del SUAP del Comune di Imola approvato con deliberazione G.C. n. 138 del 18/07/2012, non regola l'aspetto riguardante le spese, i diritti e gli oneri concessori come meglio specificato in molti altri regolamenti .

AUA fase di rilascio

Per quanto riguarda l'iter Suap, può essere adottato un regolamento ai sensi dell'art. 15ter del D.L. 34/2019

Domande:

- 1) il gestore, in possesso del provvedimento di Aua adottato dall'Autorità competente (Arpae), ma sprovvisto di atto di rilascio del Suap, si trova in uno stato di NON autorizzazione, giusto?
- 2) il Suap, dovrebbe modificare il proprio iter e, se sì, come?

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58

Art. 15-ter - Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive **possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.**

Corte dei conti dell'Emilia Romagna (deliberazione n. 68/2019); Corte Costituzionale (sentenza n.156/1990):

«ai diritti di segreteria, dovuti a fronte di un'attività compiuta dall'ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico, è concordemente attribuita la natura di tributi»

Possibili soluzioni regolamentari:

- Irricevibilità della pratica in caso di mancato pagamento
- Disciplina della fase intercorrente tra l'adozione e il rilascio del provvedimento
- Sospensione dell'efficacia del provvedimento nelle more del pagamento

L'ARPAE dovrebbe specificare nel proprio atto di adozione che «il provvedimento diventa efficace nei confronti dell'interessato solo a seguito di avvenuto pagamento a saldo delle spese d'istruttoria». In questo modo sarebbe chiaro che la ditta non è autorizzata anche se scarica l'atto dal sito Arpae ma deve provvedere al pagamento degli oneri dovuti per ottenere il provvedimento dal SUAP.

ANALISI DEL CASO

Alcuni orientamenti regionali:

AUA fase di
rilascio

REGIONE SARDEGNA: Allegato A alla Delib.G.R. n. 49/19 del 5.12.2019

8.4.1 – Casi di irricevibilità

(...)

*Salvo diversa regolamentazione locale, il mancato pagamento dei diritti di segreteria o istruttoria di cui al successivo art. 22 **non può costituire motivo di irricevibilità della pratica.** In caso di accertato mancato pagamento, salvo che la norma di settore non preveda diversamente, **i soggetti coinvolti possono procedere alla riscossione coattiva della somma dovuta, senza che ciò condizioni l'acquisizione del titolo abilitativo.***

12.3 – Termini di conclusione del procedimento

(...)

*Laddove, a seguito dell'esito favorevole della conferenza di servizi, sia necessario acquisire ulteriori documenti dall'interessato, quali pagamenti, polizze fideiussorie, assolvimento dell'imposta di bollo e simili adempimenti che non necessitino di ulteriore verifica istruttoria, **il SUAPE provvede comunque all'adozione del provvedimento finale nei termini, e lo rilascia all'interessato solo una volta assolti gli adempimenti ulteriori prescritti nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.** E' fatto salvo quanto previsto per gli oneri concessori dall'art. 3, comma 2 della L.R. n. 23/1985, come precisato nel successivo art. 22.*

Art. 22 – Spese, diritti e oneri concessori

(...)

*Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. **Il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.** Nei procedimenti in autocertificazione, i termini temporali di validità del titolo edilizio decorrono dalla data in cui l'intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1 della Legge.*

Nei procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti; i termini temporali di validità del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio del provvedimento.

ANALISI DEL CASO

Alcuni orientamenti regionali:

AUA fase di rilascio

REGIONE TOSCANA: Allegato C alla Delib.G.R. n. 1332/18 del 03-12-2018 «Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R-2017) e Tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli».

c) AVVENUTO VERSAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI

AUA per autorizzazione allo scarico. Ai sensi dell'art. 124 comma 11 del d.lgs 152/2006 la mancanza di **attestazione di versamento dell'importo degli oneri istruttori** che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito – così come determinato dall'autorità competente - è condizione di **improcedibilità della domanda di AUA per autorizzazione allo scarico.**

Pertanto, laddove sia richiesta un'AUA per autorizzazione allo scarico il SUAP deve accertare:

- che sia stata allegata l'attestazione di versamento degli oneri istruttori;
- che l'importo del versamento sia corretto.

Fatti salvi gli scarichi idrici, in tutti gli altri casi, l'omessa allegazione dell'attestazione di versamento degli oneri rientra nella casistica di cui al punto d) mentre la correttezza dell'importo delle spese sarà valutata a cura della Regione.

d) PRESENZA DI TUTTI GLI ALLEGATI/COMPLETEZZA ALLEGATI

Fermo restando quanto previsto in ordine al versamento degli oneri istruttori in caso di AUA per autorizzazione allo scarico il SUAP, ha l'onere di verificare la presenza degli allegati obbligatori previsti dalla modulistica unica regionale, compresa l'attestazione di versamento degli oneri istruttori.

ANALISI DEL CASO

Alcuni orientamenti regionali:

**AUA fase di
rilascio**

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: Delib.G.R. n. 1350/18 del 03-12-2018 «LINEE GUIDA OPERATIVE SUL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)».

2. Adempimenti dell'Autorità Competente

Ricevuta la domanda, l'Autorità Competente:

- 2.1 completa - secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, DPR 59/2013 - la verifica della correttezza formale della domanda;
- 2.2 avvia il procedimento ed indice la CdS secondo quanto previsto dall'art. 14-bis L. 241/1990;
- 2.3 richiede le eventuali integrazioni documentali necessarie all'istruttoria;
- 2.4 adotta il provvedimento conclusivo di autorizzazione unica.

2.1 Verifica della correttezza formale della domanda

Qualora la domanda risulti carente, sotto il profilo della correttezza formale, dei contenuti minimi per poter essere istruita, cioè priva delle informazioni tecniche sufficienti affinché i Soggetti Competenti si possano esprimere nel merito (con un atto motivato o con una richiesta di integrazioni), e purché non ne sia già stata disposta l'improcedibilità in applicazione del precedente paragrafo 1.2, entro 25 giorni dal ricevimento della trasmissione della domanda di AUA da parte del SUAP l'Autorità Competente invia, tramite SUAP, la richiesta della documentazione necessaria, assegnando al Gestore il termine di 30 giorni, trascorso il quale inutilmente la domanda si intende archiviata per improcedibilità ai fini istruttori (riga "Comunicazione di improcedibilità" Tabella procedura AUA). I termini del procedimento cominciano a decorrere dalla data di avvenuta regolarizzazione.

Eventuali carenze non significative ai fini dell'istruttoria possono essere segnalate dall'Autorità Competente all'atto dell'indizione della CdS (cfr. paragrafo 2.2) e – se non regolarizzate nel frattempo - richieste contestualmente alle altre integrazioni espresse dai Soggetti Competenti nella fase successiva (cfr. paragrafo 2.3).

RICHIESTA

Quesito n.2:
Regione Autonoma
Friuli Venezia
Giulia –
Responsabile
dell'ufficio
Coordinamento dei
procedimenti di
AUA per l'ambito
regionale del
Servizio
autorizzazioni per
la prevenzione
dell'inquinamento

Con la presente si chiede al gruppo di lavoro un approfondimento sulla tematica delle **modifiche sostanziali** di cui all'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013.

Il DPR 59/2013 **non individua una procedura specifica per le modifiche sostanziali, ma effettua un semplice rinvio all'articolo 4 (procedura di rilascio dell'AUA)**. Questo implica che l'autorizzazione che approva la modifica sia a tutti gli effetti una nuova AUA, che sostituirà l'AUA originaria, con validità di quindici anni. Si configura, di fatto, un rinnovo. Ne consegue che è necessario acquisire - anche se la modifica sostanziale riguarda un solo titolo abilitativo ricompreso nell'AUA - i pareri/autorizzazioni dei Soggetti competenti sugli altri titoli sostituiti dall'AUA, anche se non oggetto di modifica.

Si chiede pertanto al gruppo di lavoro un approfondimento in tal senso analizzando altresì le procedure svolte in merito anche dalle altre Autorità competenti (Province o Regioni).

Si informa che la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato le Linee Guida AUA (http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA39/allegati/linee_guida_AUA.pdf;
http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA39/allegati/Tabella_procedura_AUA.pdf)

Delibera n. 1350/2018 con cui ha già "semplificato" alcune tipologie di modifiche sostanziali, in particolare quelle relative al titolo abilitativo di cui alle emissioni in atmosfera art. 269 del Dlgs 152/06 data la ricorrenza delle richieste di modifiche che vengono presentate e per il fatto che l'art. 269 del Dlgs 152/06 configura alcune tipologie di modifiche come sostanziali, ma con un'istruttoria riferita unicamente alla modifica.

AUA –
Modifiche
sostanziali

MODIFICHE (SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI)

MODIFICA SOSTANZIALE

In caso di modifica sostanziale, il gestore dell'impianto presenta una domanda di AUA (art.6, co. 2) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013.



- ❑ ISTANZA PRESENTATA AL SUAP CHE LA TRASMETTE ALL'A.C. E AI SCA
- ❑ SI ESPRIMONO TUTTI I SOGGETTI COMPETENTI PER I TITOLI ABILITATIVI RICOMRESI NELL'AUA
- ❑ L'A.C. ADOTTA IL NUOVO PROVVEDIMENTO DI AUA E LO TRASMETTE AL SUAP CHE LO RILASCIA AL RICHIEDENTE INFORMANDO L'A.C. E I SCA

I 15 anni decorrono dalla data di rilascio della nuova Autorizzazione

- ❑ SE L'A.C. NON SI ESPRIME ENTRO I 60 gg.; il GESTORE PUO' PROCEDERE ALL'ESERCIZIO DELLA MODIFICA



- ❑ *L'Autorità Competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.*



- ❑ *L'Autorità Competente, se ritiene che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.*

Art. 6, co. 4 del DPR 59/2013

4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

APPROFONDIMENTO

Delibera G.R. n. 1350 del 19/07/2018 « LINEE GUIDA OPERATIVE SUL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)»

QUESITO N.2
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Responsabile
dell'ufficio
Coordinamento dei
procedimenti di
AUA per l'ambito
regionale del
Servizio
autorizzazioni per la
prevenzione
dell'inquinamento

4. Procedimenti

I procedimenti amministrativi individuati per le diverse tipologie di istanze e/o comunicazioni nell'ambito dell'AUA sono i seguenti:

1. RILASCIO *ex novo* dell'AUA, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, DPR 59/2013;
2. MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AUA, secondo quanto previsto dall' art. 6, comma 1, DPR 59/2013;
3. MODIFICA SOSTANZIALE dell'AUA, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, DPR 59/2013;
4. MODIFICA SOSTANZIALE SEMPLIFICATA dell'AUA, esclusivamente per il titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), DPR 59/2013 "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/2006";
5. VOLTURA dell'AUA;
6. RINNOVO dell'AUA, secondo quanto previsto dall'art. 5 DPR 59/2013;
7. CESSAZIONE/SOSPENSIONE dell'efficacia dell'AUA.

Ai fini della corretta gestione dei procedimenti la "Tabella procedura AUA" schematizza gli adempimenti necessari e le indicazioni operative.

269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi in cui il decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, rinvia alle norme di settore, nonché in relazione alla partecipazione del Comune al procedimento. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis, comma 13. (comma introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs.

MODIFICA SEMPLIFICATA per titolo abilitativo di cui alle emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs. 152/2006)

La Regione con Delibera n. 1350/2018 con cui ha già "semplificato" alcune tipologie di modifiche sostanziali, in particolare quelle relative al titolo abilitativo di cui alle emissioni in atmosfera art. 269 del Dlgs 152/06

DESCRIZIONE ITER FRIULI VENEZIA GIULIA

MODIFICA SOSTANZIALE SEMPLIFICATA (per emissioni in atmosfera art. 269)	
Regime di AVVIO	COMUNICAZIONE Presentata preferibilmente all'A.C. (art. 6 co. 1 DPR 59/2013)
Bollo	NO
Oneri istruttori	NO
Dichiarazione di invarianza	Serve per ognuna delle matrici non modificate comprese nella precedente AUA
Antimafia	NON richiesta
Enti a cui il SUAP trasmette domanda/documentazione	A.C. + SCA e Enti collegati alla matrice ambientale modificata
Comunicazione di improcedibilità	(se presentata al SUAP) il SUAP: entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della domanda a seguito di verifica negativa della completezza formale della domanda A.C.: entro 25 gg lavorativi dal ricevimento della trasmissione della domanda da parte del SUAP, ovvero entro 30 gg dal ricevimento della domanda, a seguito di verifica negativa della correttezza formale della domanda

Avvio del procedimento ed eventuale indizione della CdS	A.C.: entro gli stessi termini della comunicazione di improcedibilità, a seguito di verifica positiva della correttezza formale della domanda
Trasmissione di comunicazione di avvio del procedimento e indizione della CdS	Invio diretto: ditta (tramite SUAP); SCA (Regione Servizio tutela inquinamento atmosferico...); altri SCA dell'AUA originaria Invio p.c.: enti diversi dai SCA Nota : gli altri SCA dell'AUA originaria la cui matrice ambientale non è stata modificata non sono tenuti a rendere parere
Enti che si esprimono	Solo il soggetto competente (Regione)
Richiesta di integrazioni	Da parte dei soggetti competenti nei termini indicati nella comunicazione di indizione della CdS
Durata procedimento	120gg
Richiesta pareri endoprocedimentali	SCA direttamente agli Enti di supporto L'A.C. chiede nella comunicazione di indizione della CdS al Comune di esprimersi su eventuali criticità
Modalità di rilascio	L' A.C. adotta il decreto di modifica (aggiornamento) dell'AUA entro 5 gg lavorativi dal termine di conclusione della CdS, il SUAP lo rilasci alla ditta (informando l'A.C. e i SCA). Se la domanda è stata presentata direttamente all'A.C., la stessa trasmette il decreto alla ditta, ai SCA e p.c. al SUAP
Validità	Termine di validità dell'AUA invariato

ANALISI DEL CASO

Alcuni orientamenti regionali

FONTE: <http://www.provincia.mb.it/Temi/ambiente/aria/autorizzazioni/modifiche-non-sostanziali-stabilimento/>

La Regione Lombardia ha approvato con la **D.G.R. 18 dicembre 2017, n. 7570** i nuovi indirizzi in materia di modifiche impiantistiche ai sensi della Parte Quinta del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Il documento fornisce i nuovi criteri utili per stabilire *il carattere "sostanziale" o "non sostanziale" delle modifiche di stabilimento* (ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.lgs. 152/06) e individua le relative procedure amministrative.

La nuova disciplina sostituisce la precedente disciplina che era prevista dalla Circolare 1/AMB/2007 di Regione Lombardia.

La DGR Lombardia n. 7570/2017 ha approvato la nuova modulistica, che dovrà essere utilizzata per le comunicazioni di "modifica non sostanziale".

Si fa presente che **la nuova classificazione delle modifiche che è riportata nella DGR n. 7570/2017 riguarda esclusivamente gli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera soggetti all'art. 269; sono fatti salvi, quindi, gli adempimenti previsti dalle norme relative alle attività soggette all'art. 272, nonché tutti gli eventuali adempimenti previsti da altre normative settoriali (ad esempio VIA, AIA, scarichi, rifiuti, rumore) o alla tutela dei luoghi di lavoro.**

(...)

[Modello comunicazione per stabilimento con AUA](#) (formato PDF - 619 KB)

[Modello comunicazione per stabilimento ante AUA](#) (formato PDF - 579 KB)

[Relazione tecnica per modifiche non sostanziali](#) (formato PDF - 649 KB)

Quesito n.2:
Regione Autonoma
Friuli Venezia
Giulia –
Responsabile
dell'ufficio
Coordinamento dei
procedimenti di
AUA per l'ambito
regionale del
Servizio
autorizzazioni per
la prevenzione
dell'inquinamento

AUA –
Modifiche

ANALISI DEL CASO

Alcuni orientamenti regionali:

FONTE: <http://www.provincia.mb.it/Temi/ambiente/aria/autorizzazioni/modifiche-non-sostanziali-stabilimento/>

Regione Lombardia: [D.G.R. 18 dicembre 2017, n. 7570](#)

Quesito n.2:
Regione Autonoma
Friuli Venezia
Giulia –
Responsabile
dell'ufficio
Coordinamento dei
procedimenti di
AUA per l'ambito
regionale del
Servizio
autorizzazioni per
la prevenzione
dell'inquinamento

AUA –
Modifiche

MODIFICHE SOSTANZIALI	
Tutte le attività	
1	Emissione rilevante di nuove tipologie di sostanze ritenute cancerogene e/ tossiche per la riproduzione e/o mutagene (Tabelle A1 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06) oppure di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (Tabella A2)
2	Incremento del flusso di massa potenziale (kg/h) riferito all'intero stabilimento superiore del: <ul style="list-style-type: none">• 10% di quello precedentemente autorizzato per ogni inquinante considerato per stabilimenti in Fascia 1;• 25% per tutti gli altri stabilimenti;
3	Incremento del quantitativo di materie prime utilizzate o della capacità produttiva superiore al 50% del quantitativo autorizzato;
4	Incremento del consumo massimo di solvente tale da fare ricadere l'attività nell'ambito di applicazione dell'art. 275, sulla base delle soglie di cui alla tab I dell'Allegato III alla Parte V;
5	installazione di un nuovo impianto/attività con nuova emissione non riconducibile alle fattispecie descritte nella tabella 2, lett. j.

AUA – Modifiche

[stabilimento/](#)

ANALISI DEL CASO

Alcuni orientamenti regionali:

FONTE:

<http://www.provincia.mb.it/Temi/ambiente/aria/autorizzazioni/modifiche-non-sostanziali->

Regione Lombardia : [D.G.R. 18 dicembre 2017, n. 7570](#)

Sono da considerarsi non sostanziali, le modifiche che non comportano effetti negativi e significativi sull'ambiente e pertanto, a livello generale, quelle tali per cui non si verifica rispetto alla situazione autorizzata, un aumento significativo del flusso di massa degli inquinanti potenzialmente emessi dallo stabilimento o delle ulteriori condizioni riportate al precedente punto 3.1.

Al riguardo, fermo restando il principio generale sopra enunciato, di seguito - anche al fine di fornire indicazioni operative utili sia per i Gestori che per le Autorità competenti - si dettagliano una serie di tipologie di interventi – raccolti in tre casistiche principali – e le

relative condizioni per le quali gli stessi possono comportare modifiche da considerarsi **NON SOSTANZIALI**; nello specifico:

1. modifiche che interessano interventi che prevedono la sola alterazione tecnica delle condizioni di convogliabilità;
2. modifiche che interessano il ciclo produttivo, senza l'attivazione di nuovi punti di emissione;
3. modifiche che prevedono l'attivazione di nuovi punti di emissione senza aumento o con aumento non significativo del flusso di massa degli inquinanti emessi.

Resta inteso che la modifica richiesta possa concernere più interventi, anche ricadenti in diverse tipologie. In ogni caso devono essere rispettate le condizioni sotto riportate relative ad ogni intervento e riassunte nella *Tabella 2*.

Il Gestore pertanto dovrà:

- all'atto della comunicazione della modifica, rendere disponibili, nell'ambito della relazione tecnica, tutti gli elementi utili a classificare e a caratterizzare la modifica, sulla base delle informazioni riportate nella *Tabella 2*;
- individuare, nel caso di nuove emissioni, gli inquinanti, i valori limite, i sistemi di abbattimento ed i metodi di campionamento che il Gestore si impegna a rispettare secondo quanto previsto dalle normative regionali;
- trasmettere, laddove previsto, a valle della realizzazione degli interventi, i referti analitici necessari a dimostrare il rispetto delle condizioni **entro 60 giorni dall'effettuazione della modifica**.
- effettuare la comunicazione di messa in esercizio ai sensi dell'art. 269 c.6 del d.lgs 152/06 nei casi di modifiche che comportano l'attivazione di nuove emissioni.

ANALISI DEL CASO
Alcuni orientamenti regionali:

FONTE: [http://www.provincia.mb.it/Temi/ambiente/aria/autorizzazioni/modifiche-non-sostanziali-](http://www.provincia.mb.it/Temi/ambiente/aria/autorizzazioni/modifiche-non-sostanziali-stabilimento/)

[stabilimento/](http://www.provincia.mb.it/Temi/ambiente/aria/autorizzazioni/modifiche-non-sostanziali-stabilimento/)

Regione Lombardia : [D.G.R. 18 dicembre 2017, n. 7570](#)

TABELLA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI – Emissioni in atmosfera D.Lgs. 152/06

INTERVENTO	CONDIZIONE IN PRESENZA DELLE QUALI L'INTERVENTO E' CONSIDERATO NON SOSTANZIALE
1) modifiche che prevedono la sola alterazione tecnica delle condizioni di convogliabilità di emissioni già autorizzate	
a) La sostituzione di macchinari/dispositivi;	non deve comportare modifica quali-quantitative delle emissioni
b) Modifica del layout impiantistico (traslazione fisica degli impianti all'interno dello stabilimento, o all'esterno in area contigua)	non deve comportare modifica quali-quantitative delle emissioni; non deve comportare variazione di Comune, o di destinazione urbanistica
c) Accorpamento di due o più emissioni equivalenti dal punto di vista qualitativo;	I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h); II. i valori limite in concentrazione della "nuova emissioni" non potranno essere superiore ai valori limite dell'emissione/i esistente/i. NB: dovranno essere forniti i referti analitici
d) Suddivisione di una emissioni esistente e autorizzata in più emissioni;	I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h); II. i valori limite in concentrazione delle "nuove emissioni" non potrà essere superiore ai valori limite dell'emissione/i esistente/i. NB: dovranno essere forniti i referti analitici
e) Installazione, Modifica/sostituzione del sistema di abbattimento;	I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h); II. il nuovo sistema di abbattimento dovrà essere conforme a quelli di cui alla dgr 3552/2012 NB: dovranno essere forniti i referti analitici

ANALISI DEL CASO
Alcuni orientamenti regionali:

FONTE: [http://www.provincia.mb.it/Temi/ambiente/aria/autorizzazioni/modifiche-non-sostanziali-](http://www.provincia.mb.it/Temi/ambiente/aria/autorizzazioni/modifiche-non-sostanziali-stabilimento/)

[stabilimento/](#)

Regione Lombardia : [D.G.R. 18 dicembre 2017, n. 7570](#)

2) modifiche che prevedono l'installazione di nuovi impianti/linee e/o una variazione delle materie prime e/o delle portate emesse, ma non di nuovi punti di emissione;	
INTERVENTO	CONDIZIONE IN PRESENZA DELLE QUALI L'INTERVENTO E' CONSIDERATO NON SOSTANZIALE
f) installazioni di nuovi impianti/linee convogliati ad emissioni pre-esistenti;	<p>I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non sia superiore del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% di quello calcolato pre-intervento (kg/h) per ogni inquinante considerato per stabilimenti in Fascia 1; • 25% per tutti gli altri stabilimenti; <p>NB: dovranno essere forniti i referti analitici</p>
g) variazione qualitativa delle materie prime;	<p>II. non vengano aggiunte materie prime classificate con indicazione di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F o H341 o H351;</p>
h) variazione quantitativa delle materie prime;	<p>I. l'incremento complessivo delle materie prime utilizzate nello stabilimento non sia superiore al 50% del quantitativo precedentemente autorizzato;</p> <p>II. l'incremento complessivo delle materie prime non deve implicare l'assoggettamento all'art. 275;</p> <p>III. per le attività soggette all'art. 275 devono essere rispettate le condizioni di cui ai commi 21 e 22.</p>
i) variazione (aumento) delle portate emesse;	<p>I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h);</p> <p>II. il sistema di abbattimento è dimensionato per l'incremento della portata;</p> <p>III. l'incremento complessivo delle portate emesse, riferite all'intero stabilimento, non sia superiore del 30%;</p> <p>NB: dovranno essere forniti i referti analitici</p>

ANALISI DEL CASO
Alcuni orientamenti regionali:

FONTE: <http://www.provincia.mb.it/Temi/ambiente/aria/autorizzazioni/modifiche-non-sostanziali-stabilimento/>

Regione Lombardia : [D.G.R. 18 dicembre 2017, n. 7570](#)

3) modifiche che prevedono l'attivazione di nuovi punti di emissione;

INTERVENTO	CONDIZIONE IN PRESENZA DELLE QUALI L'INTERVENTO E' CONSIDERATO NON SOSTANZIALE
<p>j) installazione di nuovi impianti/linee convogliati a nuovi punti di emissione;</p>	<p>I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non sia superiore del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% di quello calcolato pre-intervento (kg/h) per ogni inquinante considerato, per stabilimenti collocati in Fascia 1; • 25% per tutti gli altri stabilimenti; <p>II. siano rispettate le pertinenti condizioni di cui al punto 2 lett g, h, i;</p> <p>III. la nuova emissione deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ del tutto equivalente ad una emissione già presente nello stabilimento ed autorizzata: il Gestore si impegna a fornirne le caratteristiche nella comunicazione e a rispettarne i medesimi valori limite/prescrizioni, fino a nuove comunicazioni da parte dell'AC; oppure ✓ derivante da una fase/attività disciplinata nell'ambito degli allegati delle attività "in deroga" adottati da Regione Lombardia; il Gestore si impegna a fornirne le caratteristiche nella comunicazione e a rispettare i valori limite/prescrizioni individuati nell'allegato, fino a nuove comunicazioni da parte dell'AC; ✓ dotata, se necessario ai fini del rispetto dei valori limite, di sistema di abbattimento conforme alle specifiche tecniche di cui alla normativa regionale in materia (DGR n. 3552/2012 e le eventuali successive modifiche/integrazioni) <p>NB: Dovranno essere trasmesse la comunicazione di messa in esercizio e, successivamente, le analisi di messa a regime.</p>

Tabella 2 – tabella per l'individuazione delle modifiche non sostanziali

APPROFONDIMENTO

ANALISI DEL CASO

Alcuni orientamenti regionali

QUESITO N.2
Regione
Autonoma Friuli
Venezia Giulia

Responsabile
dell'ufficio
Coordinamento
dei procedimenti
di AUA per
l'ambito regionale
del Servizio
autorizzazioni per
la prevenzione
dell'inquinamento

Oggetto caso
di studio:
**Modifiche
sostanziali**

REGIONE TOSCANA: Delibera della Giunta Regionale 3 dicembre 2018, n. 1332 *Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R-2017) e Tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli.*

5. MODIFICHE

Le modifiche sono disciplinate dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

Il Gestore presenta la comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR n. 59/2013 direttamente all'Autorità competente. Nel caso in cui a seguito del recepimento di una modifica non sostanziale l'Autorità competente ritenga opportuno provvedere all'aggiornamento dell'AUA, comunica l'avvenuta adozione del provvedimento al SUAP che provvede alla conseguente notifica dell'atto al richiedente e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di adozione dell'AUA.

In caso di modifiche sostanziali di attività/stabilimenti già in possesso di AUA, tra cui va ricompresa l'acquisizione di un nuovo titolo abilitativo ambientale, il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio di AUA e, nel caso si renda necessario il riesame dell'autorizzazione nel suo complesso, può comportare l'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo in sostituzione del precedente.

Qualora invece la modifica proposta richieda un'istruttoria limitata agli specifici impianti ed attività interessati alla modifica, senza che vi sia necessità di rivalutazione complessiva dello stabilimento, si procede con l'aggiornamento dell'AUA in essere, senza rideterminazione dei termini di vigenza.

Qualora il Gestore presenti modifiche non sostanziali per un impianto già autorizzato e ricompreso tra quelli elencati negli allegati III o IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 trovano applicazione le disposizioni organizzative e/o di raccordo tecnico istruttorio previste dalla disciplina regionale in materia di VIA.